



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2013, proposto da:

Kuadra S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Angelo, con domicilio eletto presso Antonio D'Angelo in Napoli, Rione Sirignano,6;

contro

Azienda Sanitaria Locale Na 1 Centro, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria De Nicola, Anna Vingiani, con domicilio eletto presso Annamaria De Nicola in Napoli, Centro Direz.Le Is.F/9 c/o Asl Na 1;

per l'annullamento

gara: annullamento della delibera n.112/2013 dell' Asl Na 1 centro avente oggetto l'annullamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle proprie strutture sanitarie e dei plessi ospedalieri di sua appartenenza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Na 1 Centro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 22 febbraio 2013 e depositato il 27 febbraio successivo la società Kuadra S.r.L. adiva, per il tramite del proprio Rappresentante Legale, questo Tribunale, chiedendo l'annullamento del provvedimento meglio in epigrafe indicato, con il quale l'ASL Napoli 1 Centro aveva annullato la procedura di gara indetta con delibera commissariale n.933/2011.

A tal proposito la parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

- il contratto originario di affidamento dei servizi interni alla ASL era stato stipulato il 20 gennaio del 2002;
- il C.S.A. prevedeva la facoltà per la committente di prorogare il servizio per un periodo pari a tre anni;
- nonostante fossero trascorsi ben cinque anni dalla scadenza naturale del contratto, lo stesso era stato nuovamente

prorogato con rinnovo dell'affidamento all'originario RTI, del quale la ricorrente è Capogruppo;

- le proroghe si succedevano prolungando l'originaria durata del contratto fino al 30 giugno del 2013 con la cd. "proroga tecnica",

- solo in data 19 luglio del 2011, con delibera commissariale n.933, l'ASL NA 1 Centro aveva deciso di indire una gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle proprie strutture, il Bando veniva poi rettificato in data 30 aprile del 2012;

- mentre la gara si stava celebrando, con le riunioni della Commissione, l'ASL adottava la delibera 112 del 18 gennaio 2013 con la quale annullava la procedura di gara.

Tanto premesso, la ricorrente deduceva le seguenti illegittimità avverso il provvedimento annullatorio impugnato:

a) violazione degli artt.26 della L.488/99 e dell'art.21 nonies della L.241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria ed illogicità manifesta; b) violazione dell'art.23 della L. 62/2005 ed eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta; violazione dell'art.15 comma XIII lett. b) del d.l. 95/12 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Si costituiva l'amministrazione intimata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

In premessa, occorre sottolineare che, nella prospettazione attorea, l'atto impugnato avrebbe motivato la necessità di annullare in autotutela la procedura di gara già avviata, sulla base di due argomenti. Il primo di essi è rappresentato dalla necessità di adeguare la situazione oggetto d'appalto alle prescrizioni contenute nelle "Linee Guida" di cui al Decreto Commissariale n.126 del 10 ottobre del 2012. Il secondo motivo è poi individuato, a stare alla prospettazione della ricorrente, nella necessità di aderire alle procedure "CONSIP-SORESA".

La parte ricorrente censura entrambi i motivi, sostenendo, che, non essendo applicabile alla fattispecie oggetto di gara la convenzione CONSIP, la motivazione versata in atti sarebbe solo apparente, anche in relazione al primo elemento argomentativo.

Tuttavia, va subito osservato, quanto alla Convenzione CONSIP, che la delibera impugnata – com'è agevole desumersi dal suo dispositivo - si limita a prevedere la necessità di verificare "l'eventuale esistenza di procedure CONSIP", con ciò evidenziandosi che questo elemento non può aver rappresentato la motivazione decisiva che ha indotto l'amministrazione all'adozione delle determinazioni contestate e che esso, piuttosto, rappresentava solo uno degli argomenti da approfondire in istruttoria prima dell'indizione di una nuova gara. Dunque non pare cogliere nel segno l'eccezione di inapplicabilità della convenzione CONSIP alle prestazioni oggetto dell'appalto di servizi di cui al ricorso perché essa non è idonea a provare l'insussistenza dell'elemento motivazionale.

Tanto premesso, merita particolare attenzione – onde verificarne la legittimità- il primo dei due motivi indicati nella motivazione del provvedimento impugnato, e cioè il Decreto Commissariale n.126/2012 che, secondo l'intimata, imponeva l'annullamento dell'atto. Con il suddetto Decreto del Commissario Straordinario la Direzione dell'Asl – mediante la previsione di apposite regole precettive - ha inteso adeguare le norme regolamentari vigenti alle prescrizioni contenute nell'art.15 comma 13 lett. a) del D.L. n.95/2011 convertito nella legge n.135 del 2012 (cd. "spending review"), che imponeva, tra l'altro, alle Regioni di adottare "tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati".

In virtù della sopravvenuta normativa, l'amministrazione committente ha inteso caducare un iter di gara già avviato, al fine di evitare che i suoi risultati non fossero in linea con le norme nel frattempo entrate in vigore. Si tratta di comprendere se tali fatti sopravvenuti (e le finalità da questi ultimi perseguite) fossero o meno idonei a

giustificare il provvedimento in autotutela qui contestato.

Orbene, la suddetta motivazione, la reale “chiave di volta” del disposto annullamento, integra, a parere del Collegio, un’argomentazione ragionevole ed esaustiva da porre a supporto della decisione impugnata. E difatti non vi è dubbio che il sopraggiunto Decreto Commissariale rappresenta(va) - rispetto all’originaria delibera di indizione della gara aperta per l’affidamento del servizio - una circostanza sopravvenuta, (per di più) necessità conseguente a precise disposizioni di legge, che giustificava, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, sia in astratto che in concreto, la decisione dell’amministrazione di “ritornare sui propri passi”.

Tanto si opina, a tacer d’altro, laddove si consideri che due, tra le finalità più importanti perseguite dalle suddette Linee-Guida (come agevolmente evincibile dalla loro consultazione), erano il riallineamento dei prezzi praticati da ciascuna delle strutture e il loro riavvicinamento a quelli indicati su base nazionale, obiettivi questi ultimi, che erano evidentemente perseguibili, in un’ottica di *spending review*, solo azzerando la gara avviata in precedenza, verosimilmente sulla base di prezzi e condizioni diversi.

D’altronde la correttezza dell’operato della autorità amministrativa intimata si rivela, nell’occorso, constatando che il Disciplinare di gara, alla pag.29, prevedeva puntualmente la possibilità per la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di annullare totalmente o parzialmente la procedura, e che l’amministrazione si è limitata ad esercitare questa facoltà, in modo non arbitrario, ma per l’appunto agganciando codesto potere discrezionale ad una circostanza estrinseca e non meramente potestativa. Dunque sotto questo profilo, nessun atto scorretto o imprevisto è andato ad incidere sul patrimonio della società ricorrente.

Né, a confutare tale obiettiva constatazione, può soccorrere la ricostruzione della pregressa storia del rapporto contrattuale che ha interessato il servizio e che, come segnalato dalla ricorrente, si è prorogato inopportunamente per circa un decennio. Invero codesta circostanza, seppur rappresenta un non commendevole esempio di disorganizzazione amministrativa, in nulla può incidere sul giudizio relativo alla legittimità dell’atto impugnato che, per i motivi appena visti, si rivela immune dai vizi indicati in ricorso.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro millecinquecento,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Cemese, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)